

Capitolo 18

LA DISCIPLINA DELLA BORSA ELETTRICA

di Davide De Girolamo¹

Sommario: 1. Inquadramento giuridico-normativo della Borsa elettrica – 1.1. Premessa – 1.2. Fonti normative della disciplina della Borsa elettrica – 2. Finalità e funzionamento del Mercato elettrico – 2.1. Caratteristiche principali del sistema elettrico nazionale – 2.2. Organizzazione e funzionamento del Mercato elettrico – 2.2.1. Quadro di sintesi – 2.2.2. Organizzazione del Mercato elettrico. Il mercato del giorno prima – 2.2.3. Organizzazione del Mercato elettrico. Mercato di aggiustamento – 2.2.4. Organizzazione del Mercato elettrico. Mercato del servizio di dispacciamento – 3. Ammissione e partecipazione al Mercato elettrico – 4. La contabilità del Mercato elettrico. Trattamento fiscale e regolazione amministrativa delle transazioni concluse sul Mercato elettrico – 4.1. Premessa – 4.2. La liquidazione delle partite economiche – 4.3. La fatturazione delle partite economiche – 4.4. La regolazione dei pagamenti – 4.5. I corrispettivi – 4.6. L'aliquota Iva applicabile alle transazioni concluse sul Mercato elettrico

1. Inquadramento giuridico-normativo della Borsa elettrica

1.1. Premessa

Con la direttiva comunitaria n. 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, è stata introdotta la prima liberalizzazione dei mercati elettrici nazionali. Obiettivo fondamentale del processo di liberalizzazione è stato quello di favorire la creazione di un mercato unico dell'energia elettrica, volto ad assicurare l'economicità dell'energia offerta ai clienti finali e la non discriminazione degli operatori sul territorio nazionale, garantendo contemporaneamente la tutela della concorrenza. La richiamata direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento interno con il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (c.d. Decreto Bersani – Attuazione della direttiva 96/92/CE).

Nell'attuare la liberalizzazione del mercato in Italia, il richiamato Decreto Bersani ha creato *ex novo* una struttura giuridica, economica ed operativa – la c.d. Borsa elettrica – nell'ambito della quale sono stati costituiti dei soggetti aventi natura privatistica, organizzati nella forma di società per azioni, destinati ad operare istituzionalmente. Contestualmente è stata dettata una nuova disciplina dell'intero settore.

¹ Avvocato presso lo Studio Associato Legale Tributario fondato da F. Gallo.

Il modulo organizzativo prescelto, a seguito delle modifiche introdotte, da ultimo, dalla Legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione del D.L. 29 agosto 2003, n. 239, si è attestato su un modello di borsa “facoltativa”: gli operatori non sono necessariamente vincolati a negoziare l’energia elettrica sul mercato regolamentato, ma mantengono la facoltà di stipulare direttamente tra loro dei contratti bilaterali.

Più in particolare, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 79/1999, è previsto che gli operatori del settore elettrico acquistino energia di regola attraverso un “sistema delle offerte” (ovvero la c.d. borsa elettrica) la cui organizzazione e gestione – unitamente a tutti i servizi connessi – sono state devolute ad una società per azioni (il Gestore del Mercato Elettrico – GME). Nell’ambito dell’organizzazione e gestione economica del mercato elettrico, al GME è affidata, inoltre, l’organizzazione delle sedi di contrattazione dei certificati verdi (attestanti la generazione di energia da fonti rinnovabili) e dei titoli di efficienza energetica (cosiddetti “certificati bianchi”, attestanti la realizzazione di politiche di riduzione dei consumi energetici) e delle Unità di Emissione.

L’attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica, anche attraverso la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, è stata invece affidata in concessione al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN – art. 3 del D.Lgs. n. 79/1999). Per dispacciamento si intende, più nella specie (cfr. art. 2¹⁰ del D.Lgs. cit.), “*l’attività diretta ad impartire disposizioni per l’utilizzazione e l’esercizio coordinati degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari*”; attività di coordinamento volta essenzialmente a garantire la continuità dei flussi e l’esatto bilanciamento tra immissioni e prelievi di energia dalla rete. Nello svolgimento di tale attività al GRTN è stata ulteriormente attribuita la facoltà di “*modificare i profili di immissione e di prelievo previsti dai contratti bilaterali*”.

Dal 1° novembre 2005, per effetto dell’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella G.U., Serie generale, n. 115 del 18 maggio 2004, il ramo d’azienda relativo a dispacciamento, trasmissione e sviluppo della rete è stato trasferito a TERNA S.p.A., Società proprietaria della rete di trasmissione nazionale, che si è avvicinata nella posizione istituzionale originariamente riservata al GRTN. A seguito di tale trasferimento è stata realizzata la riunificazione di gestione e proprietà della rete stessa, in base a quanto disposto dalla Legge n. 290/2003². Il GRTN ha assunto la denominazione di Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. (*breviter*, GSE).

² Nello stesso D.P.C.M. dell’11 maggio 2004 è stato previsto che entro il 2007 ENEL S.p.A. riduca la propria partecipazione in TERNA ad una quota non superiore al 20%.

Nell'originaria configurazione legislativa del sistema non tutti gli acquirenti finali di energia elettrica avevano diritto di accedere liberamente al mercato elettrico. In particolare, il Decreto Bersani ha inizialmente suddiviso gli acquirenti in due categorie: il cliente idoneo, che *“è la persona fisica o giuridica che ha la capacità di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero”* (art. 2⁶ del D.Lgs. n. 79/1999) ed il cliente vincolato che, *“non rientrando nella categoria dei clienti idonei, è legittimato a stipulare contratti di fornitura esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza”* (art. 2⁷ del D.Lgs. n. 79/1999). Solo i clienti idonei – coincidenti originariamente con i “grandi consumatori” industriali di energia (art. 14² del Decreto Bersani) – erano legittimati ad accedere ³ direttamente al mercato. I clienti vincolati, invece, operavano nel mercato tramite un altro soggetto istituzionale, l'acquirente unico (AU), al quale è stata riservata la funzione di stipulare e gestire *“contratti di fornitura al fine di garantire ai clienti vincolati la disponibilità della capacità produttiva di energia elettrica necessaria e la fornitura di energia elettrica in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio nonché di parità di trattamento, anche tariffario ...”*⁴.

A far data dal 1° luglio 2004 sono diventati clienti idonei tutti i clienti finali “non domestici”, ove per cliente non domestico si deve fare riferimento alla definizione riportata nella Direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, con la quale è stata abrogata la direttiva 96/92/CE⁵.

A seguito delle modifiche, da ultimo, introdotte dalla legge 23 agosto 2004, n. 239 (c.d. Legge Marzano), in attuazione delle disposizioni della predetta Direttiva 2003/54/CE, con decorrenza dal 1° luglio 2007, è cliente idoneo ogni cliente finale. È stato contestualmente previsto che in ogni caso l'AU continuerà a curare gli approvvigionamenti dei clienti finali, divenuti idonei a quella data, fin quando da questi non sarà esercitato il diritto di scelta del nuovo distributore.

³ Essi potevano comunque chiedere di essere inseriti tra i clienti vincolati.

⁴ In particolare, con il D.M. 19 dicembre 2003 (art. 3, comma 1, lett. d), è stato previsto che l'approvvigionamento dell'AU sul mercato avvenisse con il sistema delle offerte sul mercato, *“previa stipula di contratti per la copertura del rischio di prezzo e quantità”*. Lo stesso art. 3, al comma 3, ha poi disposto che *“l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas determina, con proprio provvedimento, i criteri e le condizioni per la stipula dei contratti di cui al comma 1, lett. d)”* (si veda in particolare la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 21/04).

⁵ In particolare, in base all'art. 2, par. 1, n. 11) delle direttiva per “clienti non civili” – i.e., non domestici – si devono intendere *“le persone fisiche o giuridiche che acquistano energia elettrica non destinata al proprio uso domestico, inclusi i produttori e i clienti grossisti”*.

In via di prima analisi, si può *prima facie* concludere che le esigenze fondamentali alle quali i legislatori comunitario e nazionale hanno inteso dare risposta con la liberalizzazione del mercato e con l'istituzione della Borsa elettrica sono state il promovimento della competizione, secondo criteri di neutralità, trasparenza ed obiettività, nelle attività di produzione e di compravendita di energia elettrica attraverso la creazione di una "piazza del mercato" e la volontà di assicurare la gestione economica di una adeguata disponibilità dei servizi di dispacciamento.

1.2. Fonti normative della disciplina della Borsa elettrica

Delineati nel paragrafo che precede i caratteri generali del sistema del Mercato elettrico nazionale, come disciplinati dal D.Lgs. n. 79/1999, si passerà adesso ad esaminare più nel dettaglio la configurazione concreta legislativamente riservata alla Borsa elettrica, procedendo preliminarmente ad individuare i provvedimenti con i quali ne è stata disposta l'attuazione e l'entrata in funzione.

Si anticipa subito sul punto che l'entrata in funzione della Borsa elettrica è stata oggetto di un processo particolarmente travagliato.

L'art. 5 del D.Lgs. n. 79/1999 prevedeva espressamente che la disciplina del mercato fosse predisposta dal GME e che fosse approvata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (*breviter*, MICA, ora, Ministero delle Attività Produttive), sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (*breviter*, AEEG).

In attuazione di tale disposizione è stato approvato il decreto del MICA del 9 maggio 2001, pubblicato sulla G.U. n. 127 del 4 giugno 2001, recante l' "Approvazione della disciplina del mercato elettrico di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79".

L'art. 3 del D.M. 9 maggio 2001 ha previsto a sua volta che le norme di attuazione e procedurali, denominate "istruzioni" e "disposizioni tecniche di funzionamento" del mercato elettrico fossero predisposte dal GME e approvate dal MICA, previo parere dell'AEEG.

In applicazione di tale norma, il GME ha trasmesso al Ministero delle Attività produttive una prima proposta di istruzioni il 18 gennaio 2002; dopo aver recepito le osservazioni del Ministero delle Attività Produttive, il GME ha inviato una seconda proposta di istruzioni il 18 luglio 2002.

A distanza di più di un anno dalla comunicazione di tale proposta, con il D.M. 19 dicembre 2003 è stato approvato il "testo integrato" della disciplina del mercato elettrico, che risulta dal coordinamento di tre diversi corpi normativi, ovvero:

- a) la "disciplina del mercato elettrico", approvata con il decreto MICA del 9 maggio 2001;

- b) la proposta di istruzioni alla disciplina del mercato elettrico del 18 luglio 2002;
- c) il decreto del Ministero delle Attività Produttive del 14 marzo 2003, con il quale è stata data attivazione al mercato dei certificati verdi quale articolazione interna del mercato elettrico.

A seguito di successive “modifiche urgenti” al testo integrato approvate dal GME (da ultimo, in data 4 maggio 2007), la disciplina del mercato elettrico ha acquisito la configurazione attualmente in essere.

In base all’originario art. 5 del D.Lgs. n. 79/1999 era previsto che la Borsa elettrica entrasse in vigore il 1° gennaio 2001. Successivamente con il D.M. 19 dicembre 2003 – recante, come si è detto, il testo integrato della disciplina del Mercato elettrico – è stato disposto che il gestore del mercato assumesse la responsabilità delle funzioni relative all’organizzazione e alla gestione del mercato a partire dall’8 gennaio 2004. Tale data è però stata superata senza che la Borsa elettrica entrasse in funzione. La data ufficiale di attivazione della Borsa elettrica è coincisa con il 31 marzo 2004.

2. Finalità e funzionamento del Mercato elettrico

2.1. Caratteristiche principali del sistema elettrico nazionale

Così ricostruito l’iter normativo che ha portato all’approvazione definitiva della vigente disciplina della Borsa elettrica ed alla sua entrata in funzione è possibile adesso indagarne in concreto l’organizzazione ed il meccanismo di funzionamento.

A tal fine è necessario preliminarmente individuare le caratteristiche principali del sistema elettrico nazionale.

Va evidenziato al riguardo che il sistema elettrico nazionale è un sistema a rete nel quale l’energia prelevata dai consumatori finali è complessivamente prodotta e immessa in rete dagli impianti di generazione disseminati su tutto il territorio nazionale. La rete funziona come un sistema di vasi comunicanti nel quale tutta l’energia viene immessa e dal quale tutta l’energia viene prelevata, senza che sia possibile stabilire da quale impianto proviene l’energia consumata.

In considerazione delle caratteristiche fisiche del sistema, il funzionamento del sistema elettrico è soggetto a vincoli tecnici particolarmente stringenti:

- la quantità di energia immessa in rete e quella prelevata dalla rete devono essere oggetto di un bilanciamento istantaneo e continuo che tenga anche conto delle perdite di trasporto e di distribuzione;
- la frequenza e la tensione dell’energia in rete devono essere mantenute all’interno di un intervallo molto ristretto per tutelare la sicurezza degli impianti;

- i flussi di energia in transito su ogni singolo elettrodotto non devono superare i limiti massimi di transito ammissibili sull'elettrodotto stesso.

Deviazioni anche minime da uno qualsiasi dei parametri sopra indicati, per più di qualche secondo, possono condurre rapidamente a stati di crisi del sistema.

Il rispetto dei richiamati vincoli è reso ulteriormente difficile dalle specificità delle tecnologie e delle modalità con le quali l'energia elettrica viene prodotta, trasportata e consumata. In particolare, i fattori la cui interazione influisce necessariamente sul funzionamento del sistema sono la variabilità, l'inelasticità e la non frazionabilità della domanda di energia elettrica; l'assenza di stoccaggi e i vincoli dinamici all'adeguamento in tempo reale dell'offerta; i vincoli fisici di potenza e di funzionamento degli impianti di produzione dell'energia elettrica e le esternalità alle quali è esposta la rete.

Il coordinamento necessario a garantire il funzionamento del sistema impongono l'individuazione di un coordinatore centrale dotato di un potere di controllo su tutti gli impianti di produzione facenti parte del sistema. Tale soggetto, noto come dispacciatore, rappresenta il fulcro del sistema elettrico: è lui a garantire che la produzione eguagli sempre il consumo e che la frequenza e la tensione non si discostino mai dai valori ottimali, nel rispetto dei limiti di transito sulle reti e dei vincoli dinamici sugli impianti di generazione. A tal fine, in regime di monopolio, il dispacciatore svolgeva le seguenti due attività fondamentali:

- 1) definizione giornaliera anticipata dei programmi di immissione e di prelievo relativi al giorno successivo (c.d. *unit commitment*), con la contestuale previsione di un adeguato margine di riserva di produzione mediante il quale fare fronte a qualsiasi evento imprevisto;
- 2) bilanciamento del sistema in tempo reale (c.d. *balancing*), attraverso un intervento attivo sulle unità di riserva terziaria nelle ipotesi in cui i margini operativi dei sistemi di regolazione automatici fossero scesi al di sotto degli standard di sicurezza.

Il riassetto del settore operato dal Decreto Bersani – nell'ottica del processo di liberalizzazione più sopra descritto – ha comportato una parziale revisione delle modalità con le quali le attività sopra descritte vengono svolte. Nei paragrafi che seguono si procederà a darne partitamente conto.

2.2. Organizzazione e funzionamento del Mercato elettrico

2.2.1. Quadro di sintesi

Nel nuovo assetto del settore, la programmazione delle unità di produzione per il giorno successivo continua a svolgersi, ma è affidata al GME, che a tal fine raccoglie dai produttori offerte di vendita sui mercati dell'energia per ogni punto di offerta e per ogni ora. Il fabbisogno atteso di energia per ogni ora del giorno successivo non è stimato dal GRTN (ora, TERNA S.p.A.), ma è espresso

direttamente dai consumatori (o dai loro fornitori) attraverso offerte orarie di acquisto sul Mercato elettrico.

Si sottolinea nuovamente al riguardo che il Decreto Bersani originariamente distingueva tra clienti che avevano facoltà di scegliere liberamente il proprio fornitore (c.d. clienti idonei) o di approvvigionarsi direttamente sul Mercato elettrico e clienti tenuti ad approvvigionarsi soltanto tramite il proprio distributore locale (c.d. clienti vincolati); tali soggetti effettuavano i loro acquisti sul Mercato elettrico necessariamente attraverso la mediazione dell'AU. Attualmente a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 239/2004 è previsto che sia cliente idoneo ogni cliente finale.

Nell'ambito di tale contesto i programmi orari e di consumo sono determinati selezionando le offerte in ordine di merito economico (cioè in ordine di vendita crescente ed in ordine di acquisto decrescente), in modo da garantire sia il soddisfacimento al minimo costo della domanda espressa dai consumatori, sia il rispetto dei vincoli di trasporto sulla rete stabiliti da TERNA S.p.A. Va rimarcato al riguardo che il mercato del GME non è un mercato meramente finanziario finalizzato alla sola determinazione di prezzi e quantità, ma è un vero e proprio mercato fisico, dove si definiscono programmi fisici di immissione e prelievo reali. In concreto, il Mercato elettrico è gestito attraverso un sistema informatico al quale gli operatori accedono attraverso la rete internet. Tutti gli scambi di informazioni tra operatori, GME e TERNA avvengono tramite lo scambio di file in formato XML attraverso la rete Internet o la compilazione di moduli disponibili sul sito internet del GME.

A *latere* delle contrattazioni che si svolgono sul mercato elettrico organizzato dal GME, come si è già anticipato nel paragrafo 1.1., produttori e clienti idonei restano liberi di vendere ed acquistare energia elettrica stipulando contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte (c.d. contratti bilaterali). In questo ultimo caso le forniture – ovvero i programmi di immissione e di prelievo – nonché il prezzo di valorizzazione dell'energia sono liberamente determinati dalle parti. Anche i contratti bilaterali sono comunque soggetti alla verifica di compatibilità con i vincoli di trasporto. A tale fine il GRTN (ora, TERNA) comunica al GME i programmi di immissione ed i programmi di prelievo relativi ai contratti bilaterali sotto forma di offerte di vendita e di acquisto aventi massima priorità di prezzo, cioè rispettivamente a prezzo zero e senza indicazione di prezzo.

Per esigenze di semplificazione, la rete elettrica nazionale risulta attualmente articolata in 7 zone geografiche (Nord, Centro Nord, Centro Sud, Sud, Calabria, Sicilia, Sardegna); in 9 zone virtuali estere (Francia, Svizzera, Austria, Slovenia, Corsica, Grecia, Estero Nord Ovest, Estero Nord Est, Estero Sud) e in diversi Poli di Produzione limitata, cioè zone costituite da sole unità di produzione, la cui capacità di interconnessione con la rete è inferiore alla potenza in-

stallata delle unità stesse. Tra zone geografiche nazionali, zone estere e poli di produzione limitati il GME evidenzia i relativi limiti massimi di transito.

Ogni zona geografica o virtuale è a sua volta un insieme di punti di offerta. I punti di offerta sono le unità minime rispetto alle quali devono essere definiti i programmi di immissione e di prelievo, siano essi definiti in esecuzione di programmi bilaterali o a seguito dell'accettazione di offerte di vendita o acquisto sul Mercato elettrico.

Per ogni punto di offerta è, infine, individuato un "utente di dispacciamento", responsabile verso TERNA dell'esecuzione dei programmi di immissione (determinati sul mercato o in esecuzione dei contratti bilaterali), dell'esecuzione degli ordini di bilanciamento che TERNA può inviare ai punti di offerta nel tempo reale per garantire la sicurezza del sistema, nonché del pagamento a TERNA degli oneri di sbilanciamento, vale a dire delle penali attribuite ai punti di offerta per il mancato rispetto dei programmi cumulati.

2.2.2. Organizzazione del Mercato elettrico. Il mercato del giorno prima

Il Mercato elettrico organizzato dal GME si articola in tre mercati: il mercato del giorno prima (MGP) ed il mercato di aggiustamento (MA) – che realizzano unitamente i Mercati dell'energia – ed il mercato del servizio di dispacciamento (MSD).

Il MGP è un mercato per lo scambio di energia all'ingrosso tra operatori, nel quale si definiscono non solo i prezzi e le quantità di energia scambiate ma anche i programmi di immissione e prelievo per il giorno dopo, che il GME comunica a TERNA per le verifiche di sostenibilità sulla rete e per la determinazione dall'ammontare di fabbisogno necessario. La seduta del MGP si chiude tutti i giorni alle 9 del giorno precedente a quello di consegna e si apre nove giorni prima del giorno antecedente a quello cui si riferiscono le offerte. Al MGP possono (non devono) partecipare tutti gli operatori che abbiano acquisito la qualifica di "operatore del mercato elettrico" (si veda al riguardo il successivo paragrafo 3.). La controparte centrale per le operazioni di acquisto e vendita sul MGP è il GME. Sul MGP possono essere presentate offerte sia di vendita che di acquisto, secondo tre tipologie: "offerte semplici", costituite da una coppia quantità-prezzo unitario (MWh, €/MWh); "offerte multiple", costituite da un massimo di quattro coppie quantità – prezzo unitario; "offerte predefinite", che sono offerte semplici o multiple che ciascun operatore può presentare *una tantum* e che il GME utilizza in tutte le sedute in cui, per l'ora e per l'unità cui l'offerta predefinita è riferita, non sono pervenute offerte correnti. Il MGP è infatti un mercato d'asta e non un mercato a contrattazione continua.

Prima della seduta del MGP, TERNA invia al GME un insieme di informazioni preliminari che il GME a sua volta rende disponibili agli operatori sulla sezione ad accesso non riservato del proprio sito. Tali indicazioni riguardano: i limiti ammissibili dei transiti orari di energia tra le zone geografiche; i limiti

ammissibili dei transiti orari di energia per ciascuna delle zone di interconnessione con l'estero; la massima capacità oraria di esportazione di energia dai poli di produzione limitati; la stima della domanda oraria di energia elettrica per zona geografica. I programmi di utilizzo delle unità di produzione CIP6⁶ vengono invece forniti dal Gestore dei Servizi Elettrici. A queste informazioni il GME aggiunge, per ogni ora e per ogni zona, il prezzo convenzionale di riferimento, cioè il prezzo che il GME applica convenzionalmente alle offerte di acquisto senza indicazione di prezzo per valutarne la congruità rispetto alla capienza delle garanzie finanziarie dell'operatore che non sia utente di dispacciamento.

Terminata la seduta di presentazione delle offerte, il GME attiva il processo per la risoluzione del mercato. Per ogni ora del giorno successivo, le offerte vengono accettate in maniera da massimizzare il valore delle contrattazioni, nel rispetto dei limiti massimi di transito tra zone.

In particolare, le offerte di vendita accettate sono valorizzate al prezzo di equilibrio della zona a cui appartengono. Tale prezzo è determinato, per ogni ora, dall'intersezione della curva di domanda e di offerta e si differenzia da zona a zona in presenza di raggiunti limiti di transito. Più in particolare, nel caso di raggiunti limiti, il mercato viene separato in due zone – una in esportazione che include tutte le zone a monte del vincolo e una in importazione che include tutte le zone a valle del vincolo – e viene ripetuto il procedimento di risoluzione fino ad ottenere un esito compatibile con i vincoli di rete. L'esito è un prezzo di equilibrio zonale (Pz), diverso in ogni zona, al quale vengono valorizzate tutte le offerte di vendita riferite a quella zona. L'intersezione delle curve di offerta e di domanda determina la quantità complessivamente scambiata, il prezzo di equilibrio, le offerte accettate ed i programmi di immissione e prelievo ottenuti come somma delle offerte riferite in un stessa ora ad uno stesso punto di offerta.

Le offerte di acquisto accettate sono invece valorizzate ad un prezzo unico di acquisto su base nazionale (PUN), pari alla media dei prezzi di vendita zonali ponderati per i consumi zonali. Il PUN si applica solo ai punti di offerta in prelievo appartenenti alle zone geografiche (nazionali), mentre a tutti i punti di of-

⁶ Le unità di produzione c.d. CIP6 mutuano la loro denominazione dal Provvedimento n. 6 del Comitato Interministeriale Prezzi adottato nel 1992, per definire gli incentivi alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili e/o assimilate previsti dalla Legge 9/91. L'energia prodotta da tali impianti viene acquistata dal GSE ai sensi dell'articolo 3.12 del D.Lgs 79/99 e da questi viene ceduta in borsa ai sensi dell'articolo 3.13. L'energia CIP6 gode di priorità di dispacciamento, ai sensi dell'art. 3.12 del D.Lgs. 79/99. Negli anni intercorsi dall'approvazione del D.Lgs. 79/99 all'avvio operativo della borsa, il GSE ha ceduto tale energia ai clienti finali attraverso la vendita di bande annuali e mensili di energia assimilabili a contratti bilaterali. A partire dal 1 gennaio 2005 l'energia CIP6 viene offerta dal GSE direttamente sulla borsa elettrica e gli operatori assegnatari di quote di tale energia sono tenuti a stipulare un contratto per differenza con il GSE, che li impegna ad approvvigionarsi sul mercato elettrico per le quantità loro assegnate.

ferta in immissione, a tutti i punti di offerta misti (sia di immissione che di prelievo) e ai punti di offerta in prelievo appartenenti alle zone virtuali estere si applica il prezzo di equilibrio zonale sia in vendita che in acquisto.

L'energia scambiata in virtù di contratti bilaterali partecipa al processo sopra descritto, sia perché concorre ad impegnare una quota della capacità di trasporto disponibile sui transiti, sia perché contribuisce a determinare le quantità di ponderazione del prezzo unico nazionale. A tal fine TERNA comunica i programmi relativi ai contratti bilaterali al GME nella forma di offerte virtuali di vendita a prezzo zero e di offerte di acquisto senza indicazione di prezzo.

2.2.3. (segue) Organizzazione del Mercato elettrico. Mercato di aggiustamento

Anche il MA è un mercato per lo scambio di energia elettrica all'ingrosso tra operatori, nel quale si determinano prezzi e quantità scambiate e nel quale si modificano i programmi di immissione e prelievo per il giorno dopo come determinati in esito al MGP. Tale mercato si svolge dopo la chiusura del MGP e la comunicazione degli esiti del mercato, con apertura alle 10.30 e chiusura alle 14.00. Possono parteciparvi tutti gli operatori in relazione a tutti i punti di offerta. Anche i programmi di immissione e di prelievo determinati in esito al MA sono comunicati dal GME a TERNA per la verifica di sostenibilità sulla rete e per la determinazione dall'ammontare di fabbisogno necessario.

La necessità di un mercato di aggiustamento a valle del MGP discende dall'utilizzo di offerte semplici: poiché i 24 programmi orari di immissione o prelievo di ciascun punto di offerta sono determinati indipendentemente l'uno dall'altro, nulla garantisce che essi siano globalmente compatibili con i vincoli dinamici degli impianti di produzione sottesi a tali punti. La disponibilità di un mercato di aggiustamento consente agli operatori di presentare opportune offerte di vendita o acquisto per ricalibrare i propri programmi. Anche nel MA possono (non devono) partecipare tutti gli operatori che abbiano acquisito la qualifica di "operatore del mercato elettrico" e la controparte centrale per le operazioni di acquisto e vendita è sempre il GME.

Il processo di accettazione delle offerte sul MA è analogo a quello descritto per il MGP. Tuttavia, sul MA anche le offerte accettate, relative a punti di offerta in prelievo, vengono valorizzate al prezzo di equilibrio zonale Pz. Al fine di evitare arbitraggi tra MGP e MA, sulle offerte accettate riferite ai punti di offerta in prelievo viene applicato un corrispettivo di non arbitraggio.

2.2.4. (segue) Organizzazione del Mercato elettrico. Mercato del servizio di dispacciamento

Il MSD è il mercato sul quale TERNA si approvvigiona delle risorse necessarie al servizio di dispacciamento (risoluzione delle congestioni intrazonali, creazione della riserva di energia, bilanciamento in tempo reale). Sebbene anche

la seduta del MSD si chiuda nel giorno precedente al giorno di consegna (apertura alle ore 14.30 e chiusura alle ore 16.00), il processo di accettazione delle offerte si svolge in due tempi: immediatamente dopo la chiusura della seduta, quando le offerte sono accettate per modificare i programmi di immissione e prelievo determinati in esito al MGP ed al MA in modo da risolvere eventuali congestioni residue non risolte su tali mercati e costituire i margini di riserva necessari alla sicurezza del sistema; durante tutta la durata del giorno di consegna (cioè nel tempo reale), quando le offerte sono accettate per bilanciare il sistema in tempo reale. La controparte degli operatori è TERNA, che si pone come unico acquirente/venditore rispetto alle offerte presentate dagli operatori. Possono partecipare al MSD tutti gli utenti di dispacciamento, limitatamente ai punti di offerta in immissione e prelievo abilitati dalla stessa TERNA, in quanto le unità ed essi sottese sono dotate di idonee caratteristiche tecniche di reattività. Gli utenti di dispacciamento sono tenuti ad offrire sul MSD tutta la potenza disponibile, sia in aumento che in diminuzione. Essi hanno, tuttavia, la facoltà di stabilire il prezzo esatto di vendita e di acquisto.

Sul MSD devono essere presentate offerte sia di vendita che di acquisto, ma possono essere specificate solo nel formato di "offerte semplici": per ogni punto di offerta deve essere cioè specificata sia un'offerta di vendita, da intendersi come un'offerta di disponibilità all'aumento dell'immissione (o alla riduzione del prelievo), sia un'offerta di acquisto, da intendersi come un'offerta di disponibilità alla riduzione dell'immissione (o all'aumento del prelievo). Il processo di accettazione delle offerte sul MSD, lo si ripete, è affidato a TERNA, che riceve dal GME le offerte presentate dagli operatori e restituisce al GME le offerte accettate in due tempi, come sopra riferito. A differenza che sui mercati dell'energia, le offerte non sono remunerate al prezzo di equilibrio ma al proprio prezzo di offerta. Anche alle offerte accettate sul MSD, riferite ai punti di offerta in prelievo, è applicato un corrispettivo di non arbitraggio.

3. Ammissione e partecipazione al Mercato elettrico

Possono essere ammessi al mercato elettrico (art. 11 della Disciplina del Mercato elettrico) tutti i soggetti che:

- siano dotati di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi;
- non siano stati condannati, con sentenza definitiva, ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, per il delitto di aggio, per uno dei delitti contro l'inviolabilità della segretezza delle comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero per il delitto di frode informatica;
- non siano stati esclusi, precedentemente, dal mercato elettrico.

Tali soggetti, per essere ammessi al mercato, devono:

- presentare una Domanda di ammissione secondo il modello definito in allegato alla Disciplina del mercato elettrico, corredata della documentazione attestante che il soggetto abbia i requisiti sopra richiamati;
- sottoscrivere un Contratto di adesione, redatto, in duplice originale, secondo il modello definito in allegato alla Disciplina del mercato elettrico, e siglato in ogni pagina dal legale rappresentante, con il quale il contraente dichiara di conoscere e di accettare, senza alcuna condizione o riserva, la Disciplina del mercato elettrico e si impegna, tra l'altro, a pagare un corrispettivo di accesso, un corrispettivo fisso annuo e un corrispettivo per ogni MWh scambiato.

Con il provvedimento di ammissione – adottato dal GME entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione – è riconosciuta al soggetto richiedente la qualifica di operatore. Gli operatori ammessi al mercato sono inseriti in un apposito “Elenco degli operatori ammessi al mercato” tenuto e gestito dal GME nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali.

Ai fini della presentazione di offerte di acquisto sul mercato elettrico, gli operatori ammessi, a partire dal 1° gennaio 2005, presentano una garanzia, nella forma di fideiussione a prima richiesta, che soddisfa i requisiti indicati nella Disciplina e che è conforme al modello allegato alla Disciplina (art. 70 della Disciplina). Tale garanzia non è obbligatoria, ma può rendersi necessaria ai fini della presentazione di offerte di acquisto congrue sui mercati dell'energia (art. 72 della Disciplina). Tale garanzia, inoltre, può essere aggiornata, presentando una lettera di aggiornamento conforme al modello allegato alla Disciplina (art. 71 della Disciplina). Tutte le offerte di acquisto devono essere coperte da garanzia finanziaria, ovvero dal credito netto sul MGP e sul MA formatosi nel corso dello stesso mese.

Va rimarcato al riguardo che le offerte di acquisto (siano esse riferite a punti di offerta in immissione o misti), per MGP e MA, riferite al primo giorno di ciascun mese devono essere garantite necessariamente da fideiussione, anche in presenza di offerte di vendita da parte dello stesso operatore valide per lo stesso giorno. Le offerte di vendita incrementano, infatti, l'ammontare garantito solo qualora vengano accettate e, inoltre, all'inizio di ciascun mese gli eventuali crediti maturati da un operatore nel corso del mese precedente non vengono considerati ai fini dei controlli di congruità.

Solo qualora un operatore decida di presentare esclusivamente offerte di vendita non è tenuto, in alcun caso, alla presentazione di garanzie finanziarie.

Le fideiussioni ovvero gli eventuali aggiornamenti, devono essere presentate/i ovvero spedite/i a mezzo Raccomandata A.R. dall'operatore ad Intesa SanPaolo Filiale Imprese ROMA Centro – Via Firenze, 8 – 00184 ROMA, che apporrà un timbro datario con l'ora di ricezione che assumerà valore di “data presentazione”.

4. La contabilità del Mercato elettrico. Trattamento fiscale e regolazione amministrativa delle transazioni concluse sul Mercato elettrico

4.1. Premessa

I contratti conclusi sul Mercato elettrico – quali atti a titolo oneroso che importano il trasferimento della proprietà di un bene – rientrano ai fini IVA nella fattispecie giuridica della “cessione di beni” (art. 2, comma 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) e sono soggetti ai relativi obblighi di fatturazione.

Dispone in particolare l’art. 64 del testo integrato della disciplina del Mercato elettrico che il periodo di fatturazione delle partite economiche liquidate in esito al Mercato elettrico sia definito dalle Disposizioni Tecniche di Funzionamento (breviter, DTF) adottate dal GME e pubblicate sul relativo sito.

A tale articolo è stata data attuazione, da ultimo, con la Disposizione tecnica di funzionamento n. 17 rev4 ME, approvata dal GME il 4 maggio 2007.

4.2. La liquidazione delle partite economiche

Sulla base della richiamata disposizione, il periodo di fatturazione delle partite economiche coincide con il mese di calendario.

È disposto al riguardo che per ogni periodo di fatturazione, entro il quattordicesimo giorno del mese successivo all’ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione (o, se non lavorativo, entro il giorno lavorativo immediatamente successivo), il GME invii:

- a) ad ogni operatore proprio debitore, una o più comunicazioni con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare relative a tutte le offerte di acquisto accettate sul MGP e sul MA;
- b) ad ogni operatore proprio creditore, una o più comunicazioni con la somma delle valorizzazioni di tutte le partite economiche in avere relative a tutte le offerte di vendita accettate sul MGP e sul MA;
- c) ad ogni operatore, una o più comunicazioni con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi dovuti per tutte le transazioni effettuate sul MGP, sul MA, sul MSD e sulla PAB ⁷;

⁷ La PAB – Piattaforma di Aggiustamento Bilaterale per la Domanda – è una piattaforma informatica, operativa dal 31 dicembre 2004, che consente la registrazione di scambi orari bilanciati di energia elettrica tra gli operatori che gestiscono i punti di offerta in prelievo appartenenti alla stessa zona geografica seguendo le disposizioni contenute nell’apposito Regolamento. Il GME verifica il rispetto di tale Regolamento e delle Disposizioni Tecniche di Funzionamento al fine di assicurare il regolare funzionamento della PAB secondo i criteri di neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza tra gli operatori. Gli scambi comunicati al GME tramite tale piattaforma, insieme agli impegni derivanti da contratti bilaterali o da acquisti sul mercato elettrico, determinano il programma vincolante di ciascun punto di offerta in prelievo.

- d) ad ogni operatore creditore di TERNA, una o più comunicazioni con la somma di tutte le valorizzazioni delle partite economiche in avere relative a tutte le offerte accettate sul MSD. Contestualmente, il GME invia copia di tali comunicazioni a TERNA.
- e) ad ogni operatore debitore di TERNA, una o più comunicazioni con la somma di tutte le valorizzazioni delle partite economiche in dare relative a tutte le offerte accettate sul MSD. Contestualmente, il GME invia copia di tali comunicazioni a TERNA.

Tale attività di valorizzazione assume carattere necessariamente prodromico alla successiva fase di fatturazione. Ed invero, con norma dettata *ad hoc* in deroga alle ordinarie regole che disciplinano il momento di effettuazione delle operazioni in relazione alle cessioni di beni (atto della consegna o spedizione), è stato previsto che “*Le operazioni effettuate sul mercato elettrico di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, all’atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del quarto comma del medesimo articolo 6*” (art. 1, comma 38 della Legge n. 239/2004).

4.3. La fatturazione delle partite economiche

Successivamente alla valorizzazione delle partite economiche, la richiamata Disposizione Tecnica di Funzionamento prevede che, entro il sesto giorno lavorativo del secondo mese successivo all’ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione (o, se non lavorativo, entro il giorno lavorativo immediatamente successivo), il GME invii:

- a) ad ogni operatore proprio debitore, una o più fatture con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare relative a tutte le offerte accettate sul MGP e sul MA;
- b) ad ogni operatore, una o più fatture con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi dovuti per tutte le transazioni effettuate sul MGP, sul MA, sul MSD, sulla PAB.

Parimenti, per ogni periodo di fatturazione, entro il sesto giorno lavorativo del secondo mese successivo all’ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione (o, se non lavorativo, entro il giorno lavorativo immediatamente successivo), ogni operatore creditore invia al GME una o più fatture con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in avere relative a tutte le offerte accettate sul MGP e sul MA.

A seguito dell’emissione delle fatture il GME può procedere alla regolazione dei pagamenti.

4.4. La regolazione dei pagamenti

Ai fini della regolazione dei pagamenti, il GME, ai sensi dell'Articolo 73 della Disciplina, determina la posizione netta, debitrice o creditrice, di ogni operatore, sulla base degli importi, comprensivi di IVA, afferenti alle fatture emesse e ricevute relativamente allo stesso periodo di fatturazione.

Entro il decimo giorno del secondo mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione (o, se non lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo), il GME comunica ad ogni operatore l'esito delle predette determinazioni, sulla cui base sono effettuati i pagamenti.

L'effettuazione degli ordini di pagamento avviene attraverso "bonifici di importo rilevante" (BIR). L'istituto affidatario del servizio di tesoreria è Intesa-SanPaolo, che gestisce le attività di ricezione ed effettuazione dei pagamenti.

4.5. I corrispettivi

A fronte dei servizi resi agli operatori del mercato elettrico, il GME definisce annualmente la misura dei corrispettivi allo stesso spettanti.

Tali corrispettivi si distinguono in:

- il corrispettivo di accesso al mercato elettrico (*una tantum*), fatturato dal GME contestualmente all'ammissione dell'operatore al mercato;
- il corrispettivo fisso annuo, fatturato per i primi 12 mesi in un'unica soluzione al momento dell'ammissione dell'operatore al mercato e, successivamente, ogni dodici mesi;
- il corrispettivo per ogni MWh oggetto di transazione di acquisto e vendita, applicato separatamente ad ogni offerta accettata durante il periodo di fatturazione.

4.6. L'aliquota Iva applicabile alle transazioni concluse sul Mercato elettrico

Da ultimo, è necessario brevemente dare conto dell'aliquota IVA alla quale risultano assoggettabili le operazioni concluse sul mercato elettrico.

La legge finanziaria 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350) ha modificato il numero 103) della parte III della Tabella A allegata al d.p.r. n. 633/1972, prevedendo l'applicazione dell'aliquota agevolata del 10% alle cessioni di energia elettrica impiegata:

- per uso domestico;
- per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili;

- o fornita ai clienti grossisti di cui all'art. 2, comma 5 del D.Lgs. n. 79/1999⁸.

Va rimarcato al riguardo che, con decorrenza 17 febbraio 2004, al numero 02359, il GME è iscritto nell'elenco dei clienti grossisti di cui al richiamato art. 2, comma 5 del D.Lgs. n. 79/1999, tenuto dall'AEEG.

In applicazione delle regole richiamate, gli operatori fatturano il GME per le vendite di energia effettuate sul MGP e sul MA applicando l'aliquota del 10%. Il GME, a sua volta, fattura gli operatori, soggetti passivi di imposta, per gli acquisti effettuati sul MGP e sul MA, applicando l'aliquota agevolata del 10% nei confronti dei clienti grossisti e dei soggetti titolari di punti di prelievo per energia destinata ad uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere, dietro presentazione di apposita autocertificazione presentata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In tutti gli altri casi il GME emette fattura assoggettando l'operazione all'aliquota ordinaria del 20%. Nel caso di vendite ad operatori esteri il GME emette invece fattura senza applicazione dell'IVA (in base al D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 294); sarà l'operatore estero nel Paese di destinazione ad applicare il regime del *reverse charge*.

⁸ In base al predetto art. 2, comma 5 del D.Lgs. n. 79/1999 "*Cliente grossista è la persona fisica o giuridica che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di produzione, trasmissione e distribuzione nei Paesi dell'Unione europea*".